

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2016, n. 1236

P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Linea di Intervento 6.1 – Azione 6.1.13 - Aggiornamento delle “Direttive di Attuazione” relative al Fondo di Controgaranzia approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 12.12.2011 n. 2819.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, espone quanto segue.

Premesso che:

Il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una specifica azione (Azione 6.1.13 “Aiuti in forma di partecipazioni al Capitale di rischio e garanzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI”) finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle PMI, attraverso uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di Controgaranzia, con una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000,00. Lo strumento di ingegneria finanziaria è conforme alle discipline del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006;

Con la Deliberazione lare del 12.12.2011, n. 2819 la Giunta Regionale ha individuato la società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di gestione del Fondo di controgaranzia.

Con la medesima Deliberazione, la Regione ha emanato apposite “Direttive di attuazione”, allegato I al suindicato atto, individuando le condizioni a cui attenersi per l'utilizzazione delle risorse - successivamente modificate con la Deliberazione della Giunta regionale dell'01.07.2013, n. 1213 - ed ha approvato lo schema dell'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo.

In ottemperanza alle disposizioni dell' art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e degli artt. 43-46 del Regolamento CE 1828/2006, è stato stipulato, in data 13.12.2011, l'Accordo di Finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., successivamente modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012.

Con la Deliberazione della Giunta regionale del 05.06.2012, n. 1104 è stato altresì approvato il Piano delle attività (Business Plan) relativo al Fondo di Controgaranzia presentato alla Regione Puglia dalla società Puglia Sviluppo S.p.A..

In attuazione dell'intervento, Puglia Sviluppo S.p.A. ha emanato due avvisi pubblici “per l'individuazione di Confidi autorizzati a certificare il merito creditizio di beneficiari finali nell'ambito di una misura di controgaranzia delle garanzie prestate in favore di microimprese e PMI”, pubblicati in data 16 agosto 2012 (BURP n. 119) e in data 18 luglio 2013 (BURP n. 99), autorizzando a certificare il merito creditizio , a seguito delle procedure di cui ai suindicati Avvisi, n. 5 confidi.

Con deliberazione della Giunta regionale del 06.08.2014, n. 1788, la Regione Puglia ha approvato:

- la riprogrammazione dell'Azione 6.1.13 PO FESR 2007-2013;
- il documento “PO FESR Puglia 2007/2013 – azione 6.1.13 - Integrazioni al Piano delle Attività del Fondo di controgaranzia e del Fondo tranced cover della Regione Puglia approvato con DGR 1104 del 7 aprile 2012 - Introduzione di una nuova misura di Finanziamento del Rischio”, con cui sono state apportate una serie di variazioni al Piano delle Attività approvato con DGR 1104/2012 e con cui, in particolare, la dotazione finanziaria del “Fondo di Controgaranzia” è stata rideterminata in euro 5.000.000,00.

La Regione Puglia e Puglia Sviluppo hanno stipulato il nuovo Accordo di Finanziamento in data 16 ottobre 2014 (Rep. 016173).

Le Direttive di Attuazione sono state modificate con DGR n.1213 del 1 luglio 2013, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016.

Cofidi.it, iscritto nell'elenco A dei confidi autorizzati a valutare il merito creditizio dei beneficiari finali, ha richiesto l'ammissione al Fondo di Controgaranzia.

In data 5 maggio 2016, Puglia Sviluppo ha sottoscritto con Cofidi.it la Convenzione quadro per disciplinare i reciproci rapporti in merito all'eventuale aggiudicazione di risorse a valere sul Fondo di Controgaranzia.

Considerato che:

- attraverso l'attivazione del Fondo di Controgaranzia, la Regione Puglia intende sostenere lo sviluppo delle microimprese e delle PMI, favorendo l'accesso al credito mediante l'erogazione di controgaranzie delle garanzie rilasciate dai consorzi e società cooperative di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).
- rispetto al testo delle Direttive di attuazione approvate con DGR 2819/2011, occorre apportare gli opportuni aggiornamenti dei riferimenti legislativi.
- occorre correggere alcuni errori materiali ovvero alcune incongruenze riportate nel testo delle Direttive di attuazione al fine di consentire una gestione dello strumento efficiente ed efficace al fine di realizzare il perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio- lungo periodo.
- le Direttive di attuazione si riferiscono esclusivamente alla disciplina del Fondo di Controgaranzia.

Ritenuto che, al fine di garantire una gestione dello strumento efficace e trasparente, occorre autorizzare l'aggiornamento del testo delle Direttive di attuazione approvate con DGR n. 2819/2011 alla luce delle modifiche apportate con DGR n. 1213 del 7 luglio 2013 e con DGR n. 502 del 19 aprile 2016, nonché in considerazione delle proposte di modifiche di cui alla presente deliberazione.

Visto la bozza dell'aggiornamento alle Direttive di Attuazione del Fondo di Controgaranzia della Regione Puglia, allegato e parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto, si propone di approvare le seguenti modifiche al testo delle Direttive di attuazione, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 12.12.2011 n. 2819 e modificate con DGR n. 1213 del 7 luglio 2013 e con DGR n. 502 del 19 aprile 2016:

- nel frontespizio delle Direttive di Attuazione, occorre eliminare le parole "e Fondo Tranched cover";
- nelle definizioni, con riferimento alla lettera c), il testo è sostituito dalla seguente definizione:
- *"Commissione, indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della controgaranzia e di gestione del Fondo, nominato con apposita Determina dell'Amministratore Unico del Gestore e composto da rappresentanti di Puglia Sviluppo S.p.A. e da almeno due componenti esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, individuati dal Gestore. La Commissione può riunirsi anche tramite teleconferenza"*;
- nelle definizioni, con riferimento alla lettera g) "PMI", le parole "indica le piccole e medie imprese" sono sostituite con le parole "indica le microimprese, le piccole e le medie imprese";
- nelle definizioni, è eliminato il testo di cui alla lettera i) "Microimprese";
- nelle definizioni, con riferimento alla lettera k) "Confidi", il testo è sostituito dalla seguente definizione:

“indica i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 112 del Testo Unico Bancario (TUB), modificato ai sensi del D. Lgs. 141/2010 (attuato con Decreto MEF del 2 aprile 2015, n. 53)”;

- nella Sezione “A. Richiedenti, Beneficiari, Operazioni ammissibili”, l’art. 2.1 è sostituito con il testo che segue:
“Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori indicati negli avvisi pubblici e nel documento “Criteri di valutazione economico-finanziario delle imprese per l’ammissione delle operazioni”;
- nell’art. 2.3 sono eliminate le seguenti parole “ed approvate dal Comitato”;
- l’art. 3.2 è sostituito con il testo che segue:
“La concessione della Controgaranzia determina a favore dei Soggetti Beneficiari Finali un aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti di importanza minore (“de minimis”), nonché dal Regolamento regionale n. 15/2014”;
- l’art. 3.3 è sostituito con il testo che segue:
“Qualora la Controgaranzia sia ammessa per operazioni di garanzia effettuate su finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali, l’aiuto concesso al beneficiario finale può essere inquadrato anche nell’ambito del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché dal Regolamento regionale n. 17/2014.”;
- nella Sezione “B. Ammissione all’intervento del Fondo”, all’art. 6.1, si aggiunge la seguente frase *“A seguito della prima richiesta di ammissione, i Soggetti richiedenti ed il Gestore stipulano una Convenzione Quadro per disciplinarne i rapporti.”;*
- l’art. 6.4 è sostituito con il testo che segue: *“Autorizzazione a certificare il merito creditizio dei soggetti beneficiari finali - Il Gestore provvede ad emanare avvisi pubblici per individuare i confidi che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, al fine di autorizzarli a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all’insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata e deliberata dalla Commissione sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con appositi avvisi pubblici. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio, è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Gestore.”;*
- l’art. 7.3 è sostituito con il testo che segue:
“Termine per la delibera della Commissione - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate alla Commissione, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possa essere espresso un parere entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di una scheda istruttoria elaborata dal Gestore. La scheda istruttoria verifica la conformità della richiesta di ammissione con le Direttive di attuazione sulla scorta delle informazioni fornite dai confidi, nonché dalla documentazione eventualmente prodotta.”;
- nell’art. 7.4 “Completamento delle richieste di ammissione”, le parole “del Comitato” sono sostituite con le parole “della Commissione”;
- nell’art. 7.6 “Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione”, l’inciso “posta o fax” è sostituito dalle parole “posta, fax o posta elettronica certificata”;
- nell’art. 7.6 “Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione”, le parole “del Comitato” sono sostituite con le parole “della Commissione”;
- nell’art. 7.8 “Disponibilità”, la parola “Comitato” è sostituita con “Gestore, con idoneo provvedimento,”;
- nell’art. 8.1 “Richiesta di variazione”, le parole “del Comitato” sono sostituite con le parole “della Commissione”;
- nell’art. 8.3 “Controlli”, si elimina la frase *“Eventuali direttive relative ai controlli possono essere proposte dal Comitato ed approvate dal Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro, l’Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività”;*
- l’art. 9.1 “Termine per l’erogazione” è eliminato;

- nell'art. 9.2 "Proroga dei termini per l'erogazione", le parole "Comitato" sono sostituite dalle parole "Gestore";
- nell'art. 9.3 "Contratto di finanziamento", si elimina la frase "Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori devono far arrivare al Gestore, dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata e il tipo di tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori ed i soggetti beneficiari e, con riferimento alla data dell'erogazione a saldo, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato (espresso in punti percentuali) mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato (espresso in centesimi di punto percentuale)";
- nell'art. 9.3 "Contratto di finanziamento", si elimina la frase "In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della Controgaranzia da parte del Comitato, i soggetti richiedenti e/o i soggetti finanziatori devono far pervenire al Gestore la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato."
- nell'art. 9.4 "Decorrenza della garanzia", la parola "Comitato" è sostituito dalla parola "Gestore";
- nell'art. 11.2 "Documentazione", sesto alinea, le parole "ai punti 10.1 e 10.2" sono sostituite dalle parole "all'articolo 10";
- nell'art. 11.5 "Termine per la liquidazione della perdita", le parole "dal Comitato" sono sostituite con le parole "dalla Commissione";
- nell'art. 11.8 "Liquidazione delle perdite", le parole "del Comitato" sono sostituite con le parole "della Commissione";
- nell'art. 12.1 "Attivazione diretta del Fondo", le parole "dal Comitato" sono sostituite con le parole "dalla Commissione";
- nell'art. 12.3 "Documentazione", quinto alinea, lettera a), le parole "ai punti 10.1 e 10.2" sono sostituite dalle parole "all'articolo 10";
- nell'art. 12.6 "Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito", le parole "dal Comitato" sono sostituite con le parole "dalla Commissione";
- nell'art. 12.8 "Relazione sulle attività di recupero", le parole "del Comitato" sono sostituite con le parole "della Commissione";
- l'art. 13 "Operazioni a struttura segmentata" è eliminato.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f) della L.R. n.7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
 - Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi e dal Direttore di Dipartimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare le seguenti modifiche al testo delle Direttive di attuazione, approvate con DGR 2819 del 12/12/2011, come modificate con DGR n. 1213 del 7 luglio 2013 e con DGR n. 502 del 19 aprile 2016:
 - nel frontespizio delle Direttive di Attuazione, occorre eliminare le parole “e Fondo Tranched cover”;
 - nelle definizioni, con riferimento alla lettera c), il testo è sostituito dalla seguente definizione:
 - *“Commissione”, indica l’organo competente a deliberare in materia di concessione della controgaranzia e di gestione del Fondo, nominato con apposita Determina dell’Amministratore Unico del Gestore e composto da rappresentanti di Puglia Sviluppo S.p.A. e da almeno due componenti esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico- scientifiche, individuati dal Gestore. La Commissione può riunirsi anche tramite teleconferenza”;*
 - nelle definizioni, con riferimento alla lettera g) “PMI”, le parole “indica le piccole e medie imprese” sono sostituite con le parole “indica le microimprese, le piccole e le medie imprese”;
 - nelle definizioni, è eliminato il testo di cui alla lettera i) “Microimprese”;
 - nelle definizioni, con riferimento alla lettera k) “Confidi”, il testo è sostituito dalla seguente definizione:
 - *“indica i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 112 del Testo Unico Bancario (TUB), modificato ai sensi del D. Lgs. 141/2010 (attuato con Decreto MEF del 2 aprile 2015, n. 53)”;*
 - nella Sezione “A. Richiedenti, Beneficiari, Operazioni ammissibili”, l’art. 2.1 è sostituito con il testo che segue:
 - *“Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori indicati negli avvisi pubblici e nel documento “Criteri di valutazione economico-finanziario delle imprese per l’ammissione delle operazioni”;*
 - nell’art. 2.3 sono eliminate le seguenti parole “ed approvate dal Comitato”;
 - l’art. 3.2 è sostituito con il testo che segue:
 - *“La concessione della Controgaranzia determina a favore dei Soggetti Beneficiari Finali un aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti di importanza minore (“de minimis”), nonché dal Regolamento regionale n. 15/2014”;*
 - l’art. 3.3 è sostituito con il testo che segue:
 - *“Qualora la Controgaranzia sia ammessa per operazioni di garanzia effettuate su finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali, l’aiuto concesso al beneficiario finale può essere inquadrato anche nell’ambito del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché dal Regolamento regionale n. 17/2014.”;*
 - nella Sezione “B. Ammissione all’intervento del Fondo”, all’art. 6.1, si aggiunge la seguente frase “A seguito della prima richiesta di ammissione, i Soggetti richiedenti ed il Gestore stipulano una Convenzione Quadro per disciplinarne i rapporti.”;
 - l’art. 6.4 è sostituito con il testo che segue: *“Autorizzazione a certificare il merito creditizio dei soggetti beneficiari finali - Il Gestore provvede ad emanare avvisi pubblici per individuare i confidi che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, al fine di autorizzarli a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all’insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata e deliberata dalla Commissione sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con appositi avvisi pubblici. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio, è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Gestore.”;*
 - l’art. 7.3 è sostituito con il testo che segue:
 - *“Termine per la delibera della Commissione - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate alla Commissione, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possa essere espresso un parere entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di una scheda istruttoria elaborata dal Gestore. La scheda istruttoria verifica la conformità della richiesta di ammissione con le Direttive di*

attuazione sulla scorta delle informazioni fornite dai confidi, nonché dalla documentazione eventualmente prodotta.”;

- nell’art. 7.4 “Completamento delle richieste di ammissione”, le parole “del Comitato” sono sostituite con le parole “della Commissione”;
 - nell’art. 7.6 “Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione”, l’inciso “posta o fax” è sostituito dalle parole “posta, fax o posta elettronica certificata”;
 - nell’art. 7.6 “Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione”, le parole “del Comitato” sono sostituite con le parole “della Commissione”;
 - nell’art. 7.8 “Disponibilità”, la parola “Comitato” è sostituita con “Gestore, con idoneo provvedimento”;
 - nell’art. 8.1 “Richiesta di variazione”, le parole “del Comitato” sono sostituite con le parole “della Commissione”;
 - nell’art. 8.3 “Controlli”, si elimina la frase *“Eventuali direttive relative ai controlli possono essere proposte dal Comitato ed approvate dal Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro, l’Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività”;*
 - l’art. 9.1 “Termine per l’erogazione” è eliminato;
 - nell’art. 9.2 “Proroga dei termini per l’erogazione”, le parole “Comitato” sono sostituite dalle parole “Gestore”;
 - nell’art. 9.3 “Contratto di finanziamento”, si elimina la frase *“Entro i 3 mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori devono far arrivare al Gestore, dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato, la data di scadenza dell’ultima rata e il tipo di tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori ed i soggetti beneficiari e, con riferimento alla data dell’erogazione a saldo, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato (espresso in punti percentuali) mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato (espresso in centesimi di punto percentuale)”;*
 - nell’art. 9.3 “Contratto di finanziamento”, si elimina la frase *“In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della Controgaranzia da parte del Comitato, i soggetti richiedenti e/o i soggetti finanziatori devono far pervenire al Gestore la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato.”*
 - nell’art. 9.4 “Decorrenza della garanzia”, la parola “Comitato” è sostituita dalla parola “Gestore”;
 - nell’art. 11.2 “Documentazione”, sesto alinea, le parole “ai punti 10.1 e 10.2” sono sostituite dalle parole “all’articolo 10”;
 - nell’art. 11.5 “Termine per la liquidazione della perdita”, le parole “dal Comitato” sono sostituite con le parole “dalla Commissione”;
 - nell’art. 11.8 “Liquidazione delle perdita”, le parole “del Comitato” sono sostituite con le parole “della Commissione”;
 - nell’art. 12.1 “Attivazione diretta del Fondo”, le parole “dal Comitato” sono sostituite con le parole “dalla Commissione”;
 - nell’art. 12.3 “Documentazione”, quinto alinea, lettera a), le parole “ai punti 10.1 e 10.2” sono sostituite dalle parole “all’articolo 10”;
 - nell’art. 12.6 “Termine per la liquidazione dell’importo massimo garantito”, le parole “dal Comitato” sono sostituite con le parole “dalla Commissione”;
 - nell’art. 12.8 “Relazione sulle attività di recupero”, le parole “del Comitato” sono sostituite con le parole “della Commissione”;
 - l’art. 13 “Operazioni a struttura segmentata” è eliminato.
- di approvare l’allegato “Aggiornamento delle Direttive di attuazione del Fondo di Controgaranzia – Luglio 2016”.

- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul portale sistema.puglia.it e sul sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

FONDO DI CONTROGARANZIA**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE****INDICE**

DEFINIZIONI	2
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI	4
1. SOGGETTI RICHIEDENTI	4
2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI	4
3. OPERAZIONI AMMISSIBILI	4
4. TIPOLOGIA DI CONTROGARANZIA	5
5. NATURA E MISURA DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"	5
B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO	7
6. RICHIESTE DI AMMISSIONE	7
7. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE	8
8. VARIAZIONI E CONTROLLI	9
9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	11
10. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO	11
11. ATTIVAZIONE DEL FONDO	12
12. MANCATO PAGAMENTO IN GARANZIA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI	13
13. VERSAMENTI AL FONDO	14

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "*Fondo*", indica il Fondo di controgaranzia a favore delle piccole e medie imprese;
- b) "*Gestore*" indica il Gestore del *Fondo*, Puglia Sviluppo S.p.A., con sede legale in Modugno (BA), Zona Industriale, Via delle Dalie, angolo Via delle Petunie;
- c) "*Commissione*", indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della controgaranzia e di gestione del *Fondo*, nominato con apposita Determina dell'Amministratore Unico del Gestore e composto da rappresentanti di Puglia Sviluppo S.p.A. e da almeno due componenti esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, individuati dal Gestore. La Commissione può riunirsi anche tramite teleconferenza;
- d) "*Garanzia Diretta*", indica la garanzia prestata dai Fondi dei Soggetti Richiedenti direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
- e) "*Soggetti Finanziatori*", indica le "Banche" che concedono finanziamenti a medio-lungo termine;
- f) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Soggetti Richiedenti*;
- g) "*PMI*", indica le microimprese, le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*; al riguardo si precisa che:
 - i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003;
 - per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*;
- h) "*Consorzi*", indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*.
- i) "*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- j) "*Confidi*", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269,

20

convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 112 del Testo Unico Bancario (TUB), modificato ai sensi del D. Lgs. 141/2010 (attuato con Decreto MEF del 2 aprile 2015, n. 53);

- k) "*Investimenti*", indica gli investimenti materiali ed *immateriali* da effettuare nel territorio regionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del *Fondo*. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri effettuati da imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (codice 60.25 della classificazione Istat 1991);
- l) "*Investimenti immateriali*", indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di 5 anni;
- m) "*Finanziamenti a medio - lungo termine*", indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a *PMI e Consorzi* a fronte di *Investimenti*;
- n) "*Tasso di riferimento*" indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.123 (il tasso è pubblicato su internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/leomm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);
- o) "*Avvisi Pubblici*", indica gli Avvisi emanati dal Gestore per l'attuazione degli strumenti previsti dal Fondo.

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1. Possono richiedere la *Controgaranzia*, secondo le modalità stabilite dagli Avvisi Pubblici emanati dal Soggetto Gestore:

- i *Confidi*;
- le *Banche* di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385.

Il Soggetto Gestore procederà all'accreditamento dei Soggetti Richiedenti sulla base di criteri di selezione che tengano conto della capacità finanziaria ed operativa dei Soggetti Richiedenti, con particolare riguardo alla presenza degli stessi sul territorio regionale, alla capacità di gestione del rischio ed alla capacità di attivare i principi dell' "Aumentato Accesso al Finanziamento".

2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

2.1 Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *ConSORZI* operanti nei settori indicati negli avvisi pubblici e nel documento "Criteri di valutazione economico-finanziario delle imprese per l'ammissione delle operazioni".

2.2. I soggetti beneficiari finali devono essere:

- iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Gestore* con criteri basati sui seguenti indici calcolati sui dati degli ultimi due bilanci:
 - la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
 - l'indipendenza finanziaria;
 - l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
 - l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

2.3 Le modalità di valutazione economica e finanziaria dei soggetti beneficiari finali sono predisposte dal Soggetto Gestore.

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

3.1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su:

- a) Finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali. Per i Soggetti beneficiari finali operanti nel settore manifatturiero, in presenza di tale tipologia, i finanziamenti possono riguardare, al massimo per il 20%, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti;
- b) Finanziamenti a medio-lungo termine per il consolidamento delle passività a breve;
- c) Finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze).

3.2 La concessione della *Controgaranzia* determina a favore dei Soggetti Beneficiari Finali un

aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti di importanza minore ("de minimis").

- 3.3. Qualora la Controgaranzia sia ammessa per operazioni di garanzia effettuate su finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali, l'aiuto concesso al beneficiario finale può essere inquadrato anche nell'ambito del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché dal Regolamento regionale n. 17/2014.

4. TIPOLOGIA DI CONTROGARANZIA

- 4.1 La *Controgaranzia* può essere concessa a "prima richiesta", secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

5. NATURA E MISURA DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"

- 5.1. La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
- 5.2. La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è concessa ai Soggetti Richiedenti in misura non superiore all'80% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1, a condizione che:
- a) il finanziamento sottostante non sia inferiore ad € 50.000;
 - b) la garanzia dei Soggetti Richiedenti abbia le caratteristiche identiche e sia prestata con le modalità tipiche della *Garanzia Diretta*;
 - c) i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 80% dell'ammontare di ciascuna operazione.

Il Gestore potrà rilasciare controgaranzie a favore dei Soggetti Richiedenti per una somma pari a quattro volte la disponibilità del Fondo.

- 5.3. Sulla quota di finanziamento garantita dai soggetti richiedenti non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 5.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai soggetti richiedenti.
- 5.4 Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 5.2, la *Controgaranzia* copre fino all'80% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai *soggetti richiedenti*.
- 5.5 La *Controgaranzia* è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta di:
- a) *Soggetti Richiedenti* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero
 - b) *Soggetti Finanziatori*, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Soggetti Richiedenti*.
- 5.6 Per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie, si adottano i valori percentuali riportati nella tabella che segue:

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà.
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

6. RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 6.1. **Termini di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve arrivare al *Gestore* entro 6 mesi dalla data:
- a) di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti;
 - b) di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori.
- Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore* oltre i suddetti termini.
A seguito della prima richiesta di ammissione, i Soggetti richiedenti ed il *Gestore* stipulano una Convenzione Quadro per disciplinarne i rapporti.
- 6.2. **Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate al *Gestore* sul modulo di richiesta (Allegato all'apposito Avviso). Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore* non conformi al suddetto modulo o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale.
I soggetti richiedenti devono trasmettere al soggetto finanziatore copia della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*.
- 6.3. **Documentazione relativa ai soggetti richiedenti** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i Soggetti Richiedenti devono inviare al *Gestore*:
- a) copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - b) informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo (Allegato all'apposito Avviso), compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
 - c) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori. Da tali convenzioni deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta*.
- la documentazione di cui alle lettere a), e b) deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.
- 6.4. **Autorizzazione a certificare il merito creditizio dei soggetti beneficiari finali** - Il *Gestore* provvede ad emanare avvisi pubblici per individuare i confidi che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, al fine di autorizzarli a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata e deliberata dalla Commissione sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con appositi avvisi pubblici. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Gestore*.
- 6.5. **Istruttoria delle richieste di autorizzazione** - Alle richieste di autorizzazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 7 per le richieste di ammissione.
- 6.6. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

7. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 7.1. **Comunicazione del numero di posizione** - Il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta o fax), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 7.2. **Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 7.3. **Termine per la delibera della Commissione** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate alla *Commissione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possa essere espresso un parere entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di una scheda istruttoria elaborata dal *Gestore*. La scheda istruttoria verifica la conformità della richiesta di ammissione con le Direttive di attuazione sulla scorta delle informazioni fornite dai confidi, nonché dalla documentazione eventualmente prodotta.
- 7.4. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per il parere della *Commissione* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 7.5. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta (Allegato all'apposito Avviso), le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
- 7.6. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** - Il *Gestore* comunica in forma scritta (posta elettronica certificata, posta o fax o) ai soggetti richiedenti l'ammissione al *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data del parere della *Commissione*.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore* si applica quanto previsto dall'art. 10bis della legge n. 241/1990.
I soggetti richiedenti devono comunicare ai soggetti finanziatori l'avvenuta concessione o il rigetto della *Controgaranzia*, trasmettendo copia della comunicazione dell'esito.
- 7.7. **Antimafia** - L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.
- 7.8. **Disponibilità** - L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Gestore*, con idoneo provvedimento, subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Il *Gestore* comunica tempestivamente, con Avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai Soggetti Richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con

avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

- 7.9. **Comunicazioni al Gestore** - I Soggetti Richiedenti, e/o i soggetti finanziatori, devono comunicare al *Gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

8. VARIAZIONI E CONTROLLI

- 8.1. **Richiesta di variazione** - Ai fini della conferma della *Controgaranzia* i Soggetti Richiedenti e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera della *Commissione* in caso di variazioni:

- delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*;
- della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130.

- 8.2. **Istruttoria delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 7 per le richieste di ammissione.

- 8.3. **Controlli** - Sulle operazioni, vengono svolti controlli e verifiche orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti concessi sulla base delle disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento e negli appositi Avvisi emanati dal Gestore, oltre che dei manuali delle procedure delle Autorità Regionali a cui competono verifiche e controlli sull'attuazione del P.O. FESR Puglia 2007/2013.

Con riferimento a tutte le operazioni controgarantite la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.

I soggetti beneficiari finali devono:

- a) conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo:

- la documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito,
- la documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto beneficiario finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia;
- tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento.

- b) assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo:

- la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;
- l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;

c) informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli artt. 8 e ss. del Reg. (CE) n.1828/2006, tramite:

- l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;
- l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

10
P

9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

9.1. (abrogato)

9.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Gestore*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Gestore* a responsabilità dell'impresa beneficiaria, che hanno impedito l'erogazione.

9.3. **Contratto di finanziamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.

9.4. **Decorrenza della garanzia** - La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della Delibera del *Gestore* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Controgaranzia*.

9.5. **Informazioni sul soggetto beneficiario finale** — Nei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il *Gestore* potrà richiedere annualmente al soggetto richiedente le informazioni di cui all'Allegato all'apposito Avviso.

10. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO

10.1. In caso di inadempimento del Soggetto Beneficiario Finale, devono essere avviate, a cura del Soggetto Richiedente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore, le procedure di recupero del credito.

10.2. Al verificarsi dell'ipotesi di risoluzione o revoca del Finanziamento, secondo le disposizioni all'uopo previste nei corrispondenti contratti di finanziamento, il Soggetto Finanziatore procederà alla risoluzione o revoca del Finanziamento, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura di intimare l'ammontare delle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi di mora. Tale lettera dovrà essere inoltrata dal Soggetto Richiedente e/o dal Soggetto Finanziatore anche al Gestore.

10.3. Notificata la decadenza dal beneficio del termine, ovvero successivamente al primo atto monitorio (notifica del ricorso per decreto ingiuntivo), il Soggetto Richiedente, che ha effettuato il versamento al Soggetto Finanziatore, potrà richiedere al Gestore l'attivazione del Fondo.

10.4. In caso di proposta transattiva da parte del Soggetto Beneficiario Finale, precedente alla escussione, il Soggetto Richiedente dovrà domandare autorizzazione al perfezionamento della transazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Gestore, comunicando altresì tutte le esposizioni dettagliate con i conteggi per il riparto pro quota della somma proposta a transazione. Il parere del Gestore, positivo o negativo, è obbligatorio e vincolante.

M
P

11. ATTIVAZIONE DEL FONDO

- 11.1. **Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo** — La richiesta di attivazione del Fondo deve arrivare al Gestore entro 3 mesi dalla data del versamento effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 11.2. **Documentazione** — I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del *Fondo*:
- copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;
 - copia della delibera di concessione del finanziamento;
 - copia del contratto di finanziamento;
 - copia dell'atto di erogazione;
 - copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
 - indicazione della data dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita all'articolo 10;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;
 - copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta (Allegato all'apposito Avviso).
- 11.3. **Inefficacia** — La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta (Allegato all'apposito Avviso) e in caso non siano rispettati il termine previsto al punto 11.1. La controgaranzia è inefficace, inoltre, qualora il Soggetto Richiedente non dimostri di avere effettivamente espletato le procedure di recupero del credito.
- 11.4. **Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** — Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 7 per le richieste di ammissione.
- 11.5. **Termine per la liquidazione della perdita** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 11.2, il *Gestore* liquida ai soggetti richiedenti, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dalla *Commissione* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, un importo non superiore al 80% della somma già versata dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 11.6. **Procedure di recupero** — A seguito del pagamento effettuato al soggetto finanziatore e della successiva richiesta di attivazione del *Fondo*, il soggetto richiedente provvede a concordare con il *Gestore* le modalità di attuazione delle procedure di recupero, ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso, a sottoscrivere un atto d'obbligo alla restituzione al *Fondo* delle somme recuperate.
- 11.7. **Restituzione al Fondo delle somme recuperate dal soggetto richiedente** — Le somme recuperate dal soggetto richiedente a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al *Fondo* entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

12
0

11.8. **Liquidazione della perdita** — La liquidazione della perdita è deliberata dal *Gestore* a seguito di parere della Commissione.

12. MANCATO PAGAMENTO IN GARANZIA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

12.1. **Attivazione diretta del Fondo** — Nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberati dalla *Commissione* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, possono richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.

12.2. **Presentazione delle richieste di attivazione diretta del Fondo** — Le richieste di attivazione diretta del *Fondo* devono essere inviate al *Gestore* mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

12.3. **Documentazione** — Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione del finanziamento;
- copia del contratto di finanziamento;
- copia dell'atto di erogazione;
- copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- dichiarazione dei soggetti finanziatori che attestino:
 - a) la data di inadempimento, come definita all'articolo 10;
 - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - c) la somma dovuta dai Soggetti Richiedenti a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori;
 - d) la data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei Soggetti Richiedenti;
- copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta (Allegato all'apposito Avviso).
- copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

12.4. **Inefficacia** - La garanzia del *Fondo* è inefficace qualora non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta (Allegato all'apposito Avviso) e in caso i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini di cui al punto 10.1. o 10.2 o non abbiano usato la dovuta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta. La garanzia del *Fondo* è inefficace, inoltre, qualora i soggetti finanziatori non dimostrino di avere effettivamente espletato le procedure di recupero del credito.

12.5. **Istruttoria delle richieste di attivazione diretta del Fondo** - Alle richieste di attivazione diretta del *Fondo* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui al paragrafo 7, del presente Regolamento.

12.6. **Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 14.3. Il *Gestore* liquida ai

13
Ø

soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dalla *Commissione* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, un importo non superiore al 80% della somma dovuta dai Soggetti Richiedenti.

12.7. **Surrogazione legale** - Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo 5.3. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo*, il *Gestore* applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo decreto.

12.8. **Relazione sulle attività di recupero** — Il *Gestore* predisporre una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame della Commissione.

~~13. OPERAZIONI A STRUTTURA SEGMENTATA (abrogato)~~

14. VERSAMENTI AL FONDO

14.1. **Versamenti al fondo** - Per l'intervento del Fondo non è dovuta, da parte dei Soggetti Richiedenti, alcuna commissione

IL PRESENTE ALLEGATO
È COMPOSTO DA 14 FOGLI

IL DIRIGENTE
(Pasquale ORLANDO)

